



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 giugno 2014
(OR en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0360 (COD)**

**10284/14
ADD 1**

LIMITE

**JUSTCIV 134
EJUSTICE 54
CODEC 1366**

ADDENDUM ALLA NOTA

della: Presidenza

al: Coreper/Consiglio

n. prop. Comm.: 17883/12 AVIATION 365 CODEC 3077 + ADD 1 + ADD 2

n. doc. prec.: 10195/14 JUSTCIV 133 EJUSTICE 53 CODEC 1358

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure d'insolvenza[**prima lettura**]
- Orientamento generale

Si allega per le delegazioni il testo della proposta in oggetto che la presidenza propone a titolo di compromesso in vista dell'adozione di un orientamento generale da parte del Consiglio "Giustizia e affari interni" nella sessione del 5 e 6 giugno 2014.

Le modifiche rispetto al testo della proposta della Commissione sono indicate in **grassetto** e le soppressioni con (...).

2012/0360 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio relativo alle procedure
d'insolvenza**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

sentito il garante europeo della protezione dei dati²,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

(0) Nel presente regolamento, il termine "curatore" è sostituito dal termine "curatore fallimentare"³.

(21) Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 1

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle procedure concorsuali (...) **pubbliche**⁴, comprese le procedure provvisorie⁵, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza⁶(...) e in cui, a fini di salvataggio, ristrutturazione del debito⁷, riorganizzazione o liquidazione,

³ "Insolvency practitioner" ("curatore fallimentare") dovrebbe essere tradotto in tedesco "Verwalter" e in spagnolo "administrador concursal".

⁴ Un considerando dovrebbe precisare che il termine "pubbliche" significa che l'apertura di una procedura rientrando nel campo di applicazione del regolamento dovrebbe essere oggetto di pubblicità, al fine di identificare i crediti e i creditori e, in tal modo, garantire il carattere concorsuale della procedura, e offrire ai creditori la possibilità di contestare la competenza del giudice che ha aperto la procedura.

Pertanto, il regolamento non dovrebbe ricomprendere procedure d'insolvenza di carattere riservato. A norma del diritto di taluni Stati membri, tali procedure possono assumere la forma di trattative tra il debitore e alcuni creditori per trovare un accordo in merito al rifinanziamento o alla riorganizzazione del debitore che sono notificate al giudice ma non rese pubbliche. Benché tali procedure svolgano un ruolo importante in alcuni Stati membri, il loro carattere riservato fa sì che un creditore o un giudice in un altro Stato membro non possano in alcun modo essere al corrente della loro pendenza. Sarebbe pertanto difficile garantire il riconoscimento dei loro effetti in tutta l'Unione europea.

⁵ Si dovrebbe aggiungere un considerando per chiarire che le "*procedure provvisorie*" di cui alla presente disposizione dovrebbero soddisfare tutti i criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 1, tenendo presente che l'unica differenza con le procedure d'insolvenza ordinarie è che tali procedure possono, a norma del diritto di taluni Stati membri, essere aperte e condotte per un certo periodo su base provvisoria o temporanea prima che un giudice emetta un provvedimento che conferma il prosieguo delle procedure su base non provvisoria.

⁶ Si dovrebbe aggiungere un considerando per precisare che le procedure non sono disciplinate dalle norme in materia di insolvenza quando sono disciplinate dal diritto societario generale non destinato esclusivamente alle situazioni di insolvenza. Un ulteriore considerando dovrebbe precisare che le procedure ai fini della ristrutturazione del debito non dovrebbero comprendere le procedure in cui sono annullati i debiti di una persona fisica con un reddito molto basso e un attivo di valore molto basso, a condizione che questo tipo di procedura non preveda mai il pagamento dei creditori.

⁷ Si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire che il termine "*ristrutturazione del debito*" dovrebbe comprendere, tra l'altro, una riduzione dell'importo che il debitore è tenuto a versare o una proroga del termine di pagamento concesso al debitore.

- a) il debitore è sprossessato, in tutto o in parte, del proprio patrimonio ed è nominato un curatore **fallimentare**,
- b) i beni e gli affari del debitore sono soggetti al controllo o alla sorveglianza di un giudice⁸ **oppure**
- c) **una sospensione temporanea delle singole procedure di esecuzione è concessa da un giudice o per effetto di legge al fine di consentire le trattative tra il debitore e i suoi creditori, purché tali procedure (i) prevedano misure idonee a tutelare la massa dei creditori e (ii) siano preliminari a una delle procedure di cui alle lettere a) o b) se non è stato raggiunto un accordo⁹.**

Laddove tali procedure possano essere avviate in situazioni in cui sussiste soltanto una probabilità di insolvenza, il loro scopo deve essere quello di evitare l'insolvenza del debitore o la cessazione delle sue attività¹⁰.

⁸ La prima frase del considerando 10 chiarisce che l'apertura di procedure d'insolvenza disciplinate dal regolamento non richiede necessariamente il coinvolgimento di un'autorità giudiziaria. L'ultima frase del considerando 9 *bis* chiarisce che con il termine "*controllo*" si intendono anche le situazioni in cui il giudice di uno Stato membro interviene esclusivamente in caso di ricorso da parte di un creditore o di una parte interessata.

⁹ Un considerando potrebbe chiarire che il campo di applicazione del regolamento dovrebbe estendersi alle procedure nell'ambito delle quali il giudice dispone una sospensione temporanea delle azioni di esecuzione promosse da singoli creditori nei casi in cui tali azioni possano ripercuotersi negativamente sui negoziati e ostacolare le prospettive di ristrutturazione dell'impresa del debitore.

¹⁰ Si dovrebbe aggiungere un considerando per chiarire che il campo di applicazione del regolamento può essere esteso per disciplinare le procedure che sono avviate da situazioni in cui il debitore attraversa difficoltà di natura non finanziaria a condizione tuttavia che tali difficoltà comportino una reale e grave minaccia per la capacità effettiva o futura del debitore di pagare i suoi debiti in scadenza. L'orizzonte temporale pertinente per la determinazione di tale minaccia può essere esteso a un periodo di molti mesi o anche più lungo al fine di tenere conto dei casi nei quali il debitore attraversa difficoltà di natura non finanziaria che minacciano la sua continuità operativa e a medio termine la sua liquidità. Può essere il caso, ad esempio, di un debitore che ha perso un appalto per lui fondamentale.

Le procedure di cui al presente paragrafo sono elencate nell'allegato A^{11 12}.

2. Il presente regolamento non si applica alle procedure (...) **di cui al paragrafo 1** riguardanti
- a) le imprese assicuratrici,
 - b) gli enti creditizi,
 - c) le imprese d'investimento che sono contemplate dalla direttiva 2001/24/CE modificata, e
 - d) gli organismi d'investimento collettivo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- 1) (...) ¹³

¹¹ Il considerando 9 preciserà che l'elenco delle procedure di insolvenza di cui all'allegato A ha carattere tassativo. Di conseguenza, una procedura d'insolvenza nazionale che non figura nell'elenco di cui all'allegato A non rientra nel campo di applicazione del regolamento.

¹² Il considerando 7 chiarirà che il fatto che le procedure nazionali non siano elencate nell'allegato A non dovrebbe comportare che esse siano disciplinate dal regolamento Bruxelles I, dato che quest'ultimo esclude i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, i concordati e le procedure affini.

¹³ La definizione di "clausola di compensazione per close-out" è stata soppressa.

- 2) **"procedura concorsuale", una procedura che comprende tutti o una parte significativa^{14 15} dei creditori del debitore a condizione che, nel secondo caso, la procedura non pregiudichi i crediti dei creditori non interessati dalla procedura stessa;**
- 3) **"organismi d'investimento collettivo", gli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) quali definiti dalla direttiva 2009/65/CE e i fondi di investimento alternativi (FIA) quali definiti dalla direttiva 2011/61/UE;**
- 4) **"debitore non spossessato", un debitore nei confronti del quale è stata aperta una procedura d'insolvenza che non implica necessariamente la nomina di un curatore fallimentare o il trasferimento integrale dei diritti e doveri di amministrazione dei beni del debitore a un curatore fallimentare e in virtù della quale, quindi, il debitore mantiene un controllo totale o almeno parziale sui suoi beni e affari;**
- a) "procedure d'insolvenza", le procedure elencate nell'allegato A;
- b) "curatore fallimentare",¹⁶ (...) qualsiasi persona o organo la cui funzione, **anche a titolo provvisorio, è**
- i) **verificare e ammettere i crediti fatti valere nelle procedure d'insolvenza;**
- ia) **rappresentare l'interesse collettivo dei creditori;**
- ii) amministrare, **in tutto o in parte**, i beni dei quali il debitore è stato spossessato;

¹⁴ Si dovrebbe aggiungere un considerando per chiarire che "una parte significativa dei creditori del debitore" dovrebbe designare i creditori ai quali il debitore deve tutti o una parte sostanziale dei suoi debiti in essere. Il termine dovrebbe altresì comprendere le procedure riguardanti soltanto i creditori finanziari del debitore, purché non vengano pregiudicati gli altri creditori.

¹⁵ Si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire che le procedure che non comprendono tutti i creditori del debitore dovrebbero avere come obiettivo il salvataggio del debitore. Le procedure che portano ad una cessazione definitiva delle attività del debitore e alla liquidazione dei suoi attivi dovrebbero comprendere tutti i creditori del debitore.

¹⁶ Un considerando chiarirà che il curatore fallimentare deve essere, a norma del diritto nazionale, opportunamente regolamentato e autorizzato ad operare nell'ambito delle procedure d'insolvenza e che il quadro normativo nazionale prevede disposizioni adeguate per affrontare potenziali conflitti di interessi.

iii) liquidare i beni di cui al punto ii); oppure

iv) sorvegliare la gestione degli affari del debitore.

Tali persone e organi sono elencati nell'allegato C; (...)

c) "giudice",

i) (...) **all'articolo (...) 1, paragrafo 1, lettere b) e c), all'articolo 3 bis, all'articolo 3x, paragrafo 2, all'articolo 3y, all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 20 bis, paragrafo 1 bis, lettera l), all'articolo 28 bis, all'articolo 29 ter e agli articoli da 42 quinquies 1 a 42 quinquies 17, l'organo giudiziario di uno Stato membro;**

ii) **in tutti gli altri articoli, l'organo giudiziario** o qualsiasi altro organo competente di uno Stato membro legittimato ad aprire una procedura d'insolvenza, a confermare l'apertura o a prendere decisioni nel corso della procedura;

d) "decisione di apertura della procedura d'insolvenza",

i) la decisione del giudice di aprire una procedura d'insolvenza o di confermarne l'apertura, e

ii) la decisione del giudice di nominare un curatore (...) **fallimentare.**

e) "momento in cui è aperta la procedura d'insolvenza", il momento in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno, comincia a produrre effetti;

f) "Stato membro in cui si trovano i beni",

(...) i) per le azioni nominative di società, lo Stato membro nel cui territorio si trova la sede statutaria della società emittente;

- (...) **ii)** per gli strumenti finanziari, **diversi da quelli previsti al punto i)**, la cui proprietà risulta da un'iscrizione in un registro o in un conto tenuto da un intermediario o a suo nome ("strumenti finanziari in forma scritturale"), lo Stato membro in cui è tenuto il registro o il conto nel quale risulta l'iscrizione;
- (...) **iii)** per il contante tenuto in un conto presso un ente creditizio, lo Stato membro indicato nell'IBAN del conto, **oppure, per il contante tenuto in un conto presso un ente creditizio senza IBAN, lo Stato Membro in cui l'ente creditizio presso il quale è depositato il conto ha la sua amministrazione centrale o, qualora il conto sia depositato presso una filiale, un'agenzia o altra dipendenza, lo Stato membro in cui si trovano la filiale, l'agenzia o l'altra dipendenza**¹⁷;
- (...) **iv)** per i beni e i diritti che il proprietario o titolare fa iscrivere in un pubblico registro, diversi da quelli previsti al punto i), lo Stato membro sotto la cui autorità è tenuto il registro;
- iv bis) per i brevetti europei, lo Stato membro per il quale un brevetto europeo viene rilasciato;**
- iv ter) per i diritti d'autore e diritti connessi, lo Stato membro nel cui territorio il titolare di tali diritti ha la residenza abituale o la sede statutaria;**
- (...) **v)** per i beni **materiali diversi da quelli previsti ai punti da i) a iv)**, lo Stato membro nel cui territorio si trovano i beni;
- vi) per i crediti verso terzi diversi dai crediti relativi ai beni di cui al punto (...) **iii)**, lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del terzo debitore, stabilito all'articolo 3, paragrafo 1;

¹⁷ Formulazione ripresa dall'orientamento generale del Consiglio riguardante la proposta sull'OESC.

- g) "dipendenza", qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita **o ha esercitato nei tre mesi anteriori alla richiesta di apertura della procedura principale d'insolvenza**, in maniera non transitoria, un'attività economica con mezzi umani e con beni;¹⁸
- h) "creditori locali", i creditori i cui crediti nei confronti del debitore derivano **o sono legati all'attività di una dipendenza situata in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova il centro degli interessi principali del debitore;**
- i) "gruppo societario", (...) un'impresa madre e **tutte le sue (...) imprese figlie;**
- j) "**(...) impresa madre**", (...) l'impresa che **controlla, direttamente o indirettamente, una o più imprese figlie. Un'impresa che redige un bilancio consolidato conformemente alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio, è considerata un'impresa madre. (...)**"

¹⁸ Si dovrebbe aggiungere un considerando per chiarire che, laddove la procedura principale riguardante una persona giuridica o fisica che esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente sia stata aperta in uno Stato membro diverso da quello in cui detta persona ha la sede statutaria, dovrebbe essere possibile aprire una procedura secondaria nello Stato membro della sede statutaria, purché il debitore eserciti un'attività economica con mezzi umani e con beni in quello Stato.

(22) all'articolo 3, i paragrafi 1, (...) 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore ("procedura principale"). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi¹⁹.

Per le società e le persone giuridiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede statutaria.

Per le persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente **si presume, fino a prova contraria**, che il centro degli interessi principali sia il luogo in cui si trova la sede principale di attività.

Per le altre persone fisiche si presume, fino a prova contraria, che il centro degli interessi principali (...) sia il luogo in cui la persona ha la residenza abituale²⁰. **Tale presunzione si applica solo se la residenza abituale non è stata spostata in un altro Stato membro entro il periodo di 6 mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza.**

¹⁹ Un considerando potrebbe chiarire che, nello stabilire se il centro degli interessi principali sia riconoscibile dai terzi, occorre prestare particolare attenzione ai creditori e alla loro percezione del luogo in cui il debitore esercita la sua attività. Qualora intervenga uno spostamento del centro degli interessi principali, potrebbe essere necessario informare i creditori del nuovo luogo dal quale il debitore esercita la sua attività, per esempio attirando l'attenzione sul cambio d'indirizzo in una fattura o rendendo pubblico tale luogo mediante altri mezzi idonei.

²⁰ Si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire che, al fine di determinare la residenza abituale, i giudici che si occupano di procedure d'insolvenza riguardanti persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente dovrebbero procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita della persona fisica al momento della domanda di apertura della procedura d'insolvenza che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la frequenza della presenza della persona fisica nello Stato membro interessato nonché le condizioni e i motivi della stessa. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato membro interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la prevenzione del forum shopping pretestuoso o fraudolento.

3. Se è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi del paragrafo 1, le procedure d'insolvenza aperte successivamente ai sensi del paragrafo 2 sono procedure secondarie. (...)
4. **La procedura territoriale d'insolvenza di cui al paragrafo 2 può aver luogo prima dell'apertura di una procedura principale d'insolvenza di cui al paragrafo 1 soltanto nei seguenti casi:**
 - a) **allorché, in forza delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del debitore, non si può aprire una procedura d'insolvenza di cui al paragrafo 1, oppure**

²¹ Sarà aggiunto un considerando sulla seguente falsariga: *"Il presente regolamento dovrebbe contenere varie salvaguardie intese a prevenire il forum shopping pretestuoso o fraudolento. Di conseguenza, le presunzioni che la sede statutaria, la sede principale di attività e la residenza abituale siano il centro degli interessi principali dovrebbero essere confutabili e il giudice dovrebbe valutare attentamente se il centro degli interessi principali del debitore sia situato veramente in quello Stato membro. In particolare, per una persona fisica, si dovrebbe poter confutare la presunzione che il centro dell'interesse principale sia il luogo in cui si trova la residenza abituale della persona fisica. Ciò dovrebbe essere possibile, ad esempio, se la maggior parte dei beni del debitore sono situati fuori dallo Stato membro della sua residenza abituale oppure se può essere stabilito che il principale motivo del suo spostamento era aprire una procedura d'insolvenza nell'ambito della nuova competenza e se l'apertura di tale procedura comprometterebbe gravemente gli interessi dei creditori i cui rapporti con il debitore avevano avuto luogo prima dello spostamento. Con lo stesso obiettivo di prevenire il forum shopping pretestuoso o fraudolento, non si dovrebbe applicare la presunzione che il centro dell'interesse principale del debitore sia nel luogo in cui si trova la sua residenza abituale laddove il debitore abbia spostato la sua residenza abituale in un altro Stato membro entro il periodo di 6 mesi precedente la domanda di apertura della procedura d'insolvenza. In tali casi, i giudici dovrebbero determinare attentamente dove è situato il vero centro dell'interesse principale del debitore. In ogni modo, qualora le circostanze del caso diano adito a dubbi quanto alla competenza del giudice, questi può richiedere al debitore ulteriori prove a sostegno delle sue asserzioni e, se consentito dal diritto applicabile alla procedura d'insolvenza, dare ai creditori del debitore l'opportunità di esprimersi sulla questione della competenza".*

b) **allorché l'apertura della procedura territoriale d'insolvenza è richiesta da:**

- i) **un creditore il cui credito deriva o è legato all'esercizio di una dipendenza situata nel territorio dello Stato membro in cui è richiesta l'apertura della procedura territoriale, oppure**
- ii) **un'autorità pubblica che, secondo il diritto dello Stato membro nel cui territorio si trova la dipendenza, ha il diritto di chiedere l'apertura della procedura d'insolvenza.**

Se la procedura principale d'insolvenza viene aperta, la procedura territoriale diviene una procedura secondaria.²²

(22 bis) è inserito il seguente articolo 3x:

Articolo (...) 3x²³²⁴

Verifica della competenza (...)

1. Il giudice investito di una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza verifica d'ufficio la propria competenza ai sensi dell'articolo 3. Nella decisione di apertura della procedura d'insolvenza il giudice espone i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, o sull'articolo 3, paragrafo 2.

²² Testo copiato dall'ultima frase del considerando 17.

²³ Si dovrebbe aggiungere un considerando per chiarire che quando il debitore ha necessità di tutela immediata dai suoi creditori, il giudice dovrebbe poter concedere tale tutela su base temporanea in attesa dell'esito della decisione in merito alla competenza, se consentito dal diritto nazionale applicabile alla procedura d'insolvenza.

²⁴ Un considerando chiarirà che, quando il giudice investito di una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza ritiene di non essere competente a norma dell'articolo 3, egli non apre la procedura d'insolvenza.

2. **Nonostante il paragrafo 1, se è aperta una procedura d'insolvenza a norma del diritto nazionale in assenza di decisione del giudice, gli Stati membri possono incaricare il curatore fallimentare nominato nella procedura di esaminare se lo Stato membro in cui la domanda di apertura della procedura è pendente è competente ai sensi dell'articolo 3. In caso affermativo, il curatore fallimentare specifica nella decisione di apertura della procedura i motivi della competenza giurisdizionale, in particolare se questa si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, o sull'articolo 3, paragrafo 2."**

(22 ter) è inserito il seguente articolo 3y:

"Articolo 3y

Impugnazione in sede giurisdizionale della decisione di apertura della procedura principale

1. Il (...) debitore o il creditore ²⁵ possono(...) impugnare **dinanzi al giudice** la decisione di apertura della procedura principale **per motivi di competenza giurisdizionale internazionale.** ²⁶ (...)
2. **La decisione di apertura della procedura principale può essere impugnata da parti diverse da quelle previste al paragrafo 1 o per motivi diversi dalla mancanza di competenza giurisdizionale, qualora il diritto nazionale lo preveda."**

27

²⁵ Un considerando potrebbe chiarire che "il creditore" significa "il creditore del debitore".

²⁶ Si ricorda che secondo il considerando 15 le disposizioni del presente regolamento relative alla competenza determinano soltanto la competenza giurisdizionale internazionale, ossia designano lo Stato membro i cui giudici possono aprire procedure d'insolvenza. La competenza territoriale nello Stato membro è determinata dal suo diritto nazionale.

²⁷ Un considerando potrebbe chiarire che le conseguenze di un'impugnazione della decisione di apertura della procedura d'insolvenza a norma dell'articolo 3y saranno disciplinate dal diritto nazionale.

(23) (...) è inserito il seguente articolo 3 bis (...):

"Articolo 3 bis

Competenza per le azioni (...) che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza e che vi si inseriscono strettamente²⁸

1. I giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 3 sono competenti a conoscere delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente, come le azioni revocatorie.
2. Se un'azione di cui al paragrafo 1 è connessa ad un'azione in materia civile o commerciale contro lo stesso convenuto, il curatore fallimentare può ottenere la riunione delle due azioni dinanzi (...) ai giudici dello Stato membro nel cui territorio il convenuto ha il domicilio oppure, se l'azione è promossa contro più convenuti, dinanzi (...) ai giudici dello Stato membro nel cui territorio uno dei convenuti ha il domicilio, purché (...) tali giudici siano competenti ai sensi del regolamento ((...) UE) n. (...) 1215/2012. **Lo stesso vale per il debitore non spossessato, purché sia in grado, a norma del diritto nazionale, di promuovere azioni per la massa fallimentare.**
3. Ai fini del (...) **paragrafo 2**, sono considerate connesse le azioni aventi tra loro un legame così stretto da rendere opportuno trattarle e decidere in merito contestualmente, per evitare il rischio di sentenze incompatibili risultanti da procedimenti separati.

²⁸ Si dovrebbero includere ulteriori esempi di tali azioni in un considerando del regolamento. Tali esempi non pregiudicano o annullano la genericità del termine.

Articolo 3 ter

(...)²⁹

(24) all'articolo 4, paragrafo 2, (...) le lettere f) e m) sono sostituite dalle seguenti:

f) **gli effetti della procedura d'insolvenza sulle azioni giudiziarie promosse da singoli creditori, salvo che per i procedimenti giudiziari pendenti;**

m) le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.³⁰

(25)

"Articolo 6 bis

(...) Clausole di compensazione per close-out

(...)"

(26) All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo:

"2. Il giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza principale è competente ad approvare la risoluzione o la modifica dei contratti di cui al presente articolo laddove a) il diritto dello Stato membro applicabile a detti contratti prescriva che il contratto può essere risolto o modificato solo mediante l'approvazione del giudice che apre la procedura d'insolvenza e b) non siano state aperte procedure d'insolvenza in quello Stato membro."

²⁹ Il contenuto dell'articolo 3 *ter* è stato spostato agli articoli 3x e 3y.

³⁰ Il termine "generale body of creditors" ("massa dei creditori") dovrebbe essere tradotto in francese "*intérêt collectif des créanciers*" e in spagnolo "*conjunto de los acreedores*".

(27) All'articolo 10 è **aggiunto** il seguente **paragrafo**:

"2. (...) I giudici dello Stato membro in cui potrebbe essere aperta la procedura secondaria restano competenti ad approvare la risoluzione o la modifica dei contratti di cui al presente articolo anche se non sono state aperte procedure d'insolvenza in quello Stato membro.

Lo stesso vale per un'autorità competente, secondo il diritto nazionale, ad approvare la risoluzione o la modifica dei contratti di cui al presente articolo."

(27 bis) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

Brevetti europei con effetto unitario e marchi comunitari

Ai fini del presente regolamento, un brevetto europeo con effetto unitario, un marchio comunitario o altro diritto analogo istituito dalla normativa dell'Unione possono essere inclusi solo nella procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1.^{31 32}"

³¹ Questa disposizione mira ad allineare la formulazione dell'articolo 12 con quella del regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria.

³² Un considerando chiarirà che l'articolo 12 dovrebbe essere interpretato alla stregua di una disposizione concernente la localizzazione di brevetti europei con effetto unitario, marchi comunitari e diritti analoghi. Ciò significa che tale disposizione dovrebbe applicarsi in sede di determinazione dei beni rientranti nella procedura principale o secondaria, nonché alle situazioni previste dall'articolo 5.

(28) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"Articolo 15

**Effetti della procedura d'insolvenza sui procedimenti giudiziari
o arbitrali pendenti**

Gli effetti della procedura d'insolvenza su un procedimento giudiziario o arbitrale pendente relativo a un bene o a un diritto (...) **facente parte del patrimonio del debitore** sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro in cui il procedimento è pendente o ha sede l'arbitrato.^{33 34}"

(29) l'articolo 18 è così modificato:

a) all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il curatore **fallimentare** nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura finché non vi sia aperta un'altra procedura d'insolvenza o non vi sia adottato un provvedimento conservativo contrario in seguito a una domanda di apertura di una procedura d'insolvenza in tale Stato. Fatti salvi gli articoli 5 e 7, il curatore **fallimentare** può, in particolare, trasferire i beni del debitore fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trovano³⁵. (...) ³⁶"

³³ In base all'esito delle trattative sul regolamento di procedura del tribunale unificato dei brevetti, potrebbe essere necessario aggiungere una disposizione che tenga conto delle procedure dinanzi a tale tribunale.

³⁴ Un considerando potrebbe chiarire che tale disposizione non pregiudicherebbe le norme nazionali in materia di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni arbitrali.

³⁵ Si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire che il debitore non spossessato sarebbe in grado di esercitare i diritti di cui all'articolo 18, ad esempio trasferire i beni fuori da un altro Stato membro, in quanto proprietario dei beni che formano il patrimonio.

³⁶ Il testo è stato spostato all'articolo 28 *bis*.

b) al paragrafo 3, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

"Tali poteri non possono includere misure di coercizione, salvo se disposte dal giudice **di quello Stato membro**, o il diritto di decidere di una controversia o una lite."

(30) sono inseriti i seguenti articoli *20 bis*, *20 ter*, *20 quater* e (...) **20 sexies**:

"Articolo 20 bis

Registri fallimentari³⁷

1. Gli Stati membri creano e tengono nel loro territorio uno o più registri (...) **in cui sono pubblicate informazioni relative alle procedure d'insolvenza** ("registri fallimentari"). **Tali informazioni sono pubblicate quanto prima a seguito dell'apertura delle suddette procedure.**
- 1 bis. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rese pubbliche, fatte salve le condizioni previste all'articolo 20 sexies, e includono quanto segue ("informazioni obbligatorie"):**
 - a) data di apertura della procedura d'insolvenza;
 - b) giudice che ha aperto la procedura d'insolvenza e numero di causa, se del caso;
 - c) tipo di procedura d'insolvenza aperta **di cui all'allegato A e, se del caso, eventuali pertinenti sottotipi di tale procedura aperti a norma del diritto nazionale;**
 - d) **se la competenza per l'apertura della procedura si fonda sull'articolo 3, paragrafo 1, sull'articolo 3, paragrafo 2 o sull'articolo 3, paragrafo 4;**
 - e) **se il debitore è una società o una persona giuridica, nome, numero di iscrizione, sede statutaria o, se diverso, recapito postale;**

³⁷ Si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire che gli Stati membri sono liberi di pubblicare le informazioni relative alle procedure d'insolvenza che rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento in vari registri e che sarebbe possibile collegare più di un registro nazionale al sistema di interconnessione attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.

- f) **se il debitore è una persona fisica che esercita o non esercita un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, nome, numero di iscrizione, se del caso, e recapito postale o, laddove il recapito sia riservato, luogo e data di nascita;**
- g) **nome, (...) recapito postale o indirizzo di posta elettronica del curatore fallimentare nominato nella procedura, se del caso;**
- h) **termine per l'insinuazione dei crediti, se del caso, o riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine³⁸;**
- i) (...)
- j) (...)
- k) **data di chiusura della procedura principale, se del caso;**
- l) **il giudice dinanzi al quale e, se del caso, il termine entro il quale presentare richiesta di impugnazione della decisione di apertura della procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 3y, o un riferimento ai criteri per il calcolo di tale termine.**

2. Il paragrafo 1 *bis* non osta a che gli Stati membri includano nei rispettivi registri fallimentari nazionali documenti o informazioni aggiuntive, quali interdizioni di amministratori in relazione a insolvenze.

³⁸ Un considerando che fa riferimento alle lettere h) e l) spiegherà che gli Stati membri possono adempiere agli obblighi che derivano da tali lettere aggiungendo sul portale della giustizia elettronica collegamenti ipertestuali che permetteranno di ottenere informazioni sui criteri per il calcolo di tali termini.

3. **Gli Stati membri non sono tenuti a includere nei registri fallimentari le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardanti le persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, né a rendere pubbliche tali informazioni tramite il sistema di interconnessione di detti registri, a condizione che i creditori stranieri conosciuti siano informati, ai sensi dell'articolo 40, degli elementi di cui al paragrafo 1 *bis*, lettera l).**

Qualora uno Stato membri utilizzi la possibilità di cui al paragrafo 3, primo comma, la procedura d'insolvenza non pregiudica i crediti dei creditori stranieri che non hanno ricevuto le informazioni di cui al primo comma.

4. **La pubblicazione delle informazioni nei registri ai sensi del presente regolamento non ha effetti giuridici diversi da quelli stabiliti dal diritto nazionale e dall'articolo 41, paragrafo 4.**

Articolo 20 ter

Interconnessione dei registri fallimentari³⁹

1. La Commissione crea, mediante atti di esecuzione, un sistema decentrato di interconnessione dei registri fallimentari. Il sistema si compone dei registri fallimentari e del portale europeo della giustizia elettronica, che funge da punto di accesso elettronico centrale del pubblico alle informazioni nel sistema. Al fine di rendere accessibili le informazioni (...) **obbligatorie e altri documenti o informazioni inclusi nei registri fallimentari che gli Stati membri scelgono di mettere a disposizione attraverso il portale europeo della giustizia elettronica**, il sistema fornisce un servizio di ricerca in tutte le lingue ufficiali **delle istituzioni** dell'Unione.

³⁹ Un considerando potrebbe chiarire che l'obbligo di pubblicare informazioni nei registri fallimentari e di interconnettere tali registri attraverso il portale della giustizia elettronica dovrebbe applicarsi soltanto ai casi di insolvenza transfrontalieri.

2. Entro ...(...) **48** mesi dall'entrata in vigore del regolamento, la Commissione adotta mediante atti di esecuzione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 45 *ter*, paragrafo 3:
- a)** le specifiche tecniche che definiscono i metodi elettronici di comunicazione e scambio d'informazioni sulla base delle specifiche di interfaccia definite per il sistema di interconnessione dei registri fallimentari;
 - b)** le misure tecniche che garantiscono gli standard minimi di sicurezza delle tecnologie dell'informazione per la comunicazione e la distribuzione delle informazioni all'interno del sistema di interconnessione dei registri fallimentari;
 - c)** i criteri minimi per il servizio di ricerca fornito dal portale europeo della giustizia elettronica sulla base delle informazioni di cui all'articolo 20 *bis*;
 - d)** i criteri minimi per la presentazione dei risultati della ricerca sulla base delle informazioni di cui all'articolo 20 *bis*;
 - e)** le modalità e le condizioni tecniche di disponibilità dei servizi forniti dal sistema di interconnessione; e
 - f)** un glossario contenente una spiegazione semplificata delle procedure d'insolvenza nazionali elencate nell'allegato A.

*Articolo 20 quater*⁴⁰

Costi di creazione e interconnessione dei registri fallimentari

1. I costi di creazione, **manutenzione** e futuro sviluppo del sistema di interconnessione dei registri fallimentari sono a carico del bilancio generale dell'Unione.
2. Ciascuno Stato membro provvede ai costi di **creazione** e adattamento per l'interoperabilità dei **propri** registri fallimentari nazionali con il portale europeo della giustizia elettronica e ai costi di gestione, operatività e tenuta (...) **di tali registri. Tale disposizione non osta alla possibilità di richiedere sovvenzioni per sostenere queste attività nell'ambito dei programmi finanziari dell'Unione europea.**

Articolo 20 quinquies

(...)⁴¹

Articolo 20 sexies

Condizioni di accesso alle informazioni attraverso il sistema di interconnessione

1. **Gli Stati membri assicurano che le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 1, lettere da a) a l), siano accessibili gratuitamente attraverso il sistema dei registri fallimentari interconnessi.**
2. **Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di applicare una tariffa di importo ragionevole per l'accesso ai documenti o alle informazioni aggiuntive di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 2, attraverso il sistema dei registri fallimentari interconnessi.**

⁴⁰ La valutazione d'impatto che correda la proposta di regolamento, riportata nel documento 17883/12 ADD 1 JUSTCIV 365 CODEC 3077, contiene, alla pagina 41 e seguenti, una stima dei costi futuri a carico degli Stati membri e dell'Unione per la creazione e l'interconnessione dei registri fallimentari nazionali.

⁴¹ Il contenuto dell'articolo 20 *quinquies* è stato spostato all'articolo 20 *bis*, paragrafo 1.

3. **Gli Stati membri possono assoggettare l'accesso alle informazioni obbligatorie riguardanti le persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente e le persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale o professionale indipendente, quando la procedura d'insolvenza non si riferisce a tale attività, a criteri di ricerca supplementari relativi al debitore, oltre ai criteri minimi di cui all'articolo 20 *ter*, paragrafo 2, lettera c)⁴².**
4. **Gli Stati membri possono esigere che l'accesso alle informazioni di cui al paragrafo 3 sia subordinato a una richiesta dell'autorità competente. Gli Stati membri possono subordinare l'accesso alla verifica di un legittimo interesse ad accedere a tali informazioni. Il richiedente deve poter presentare la richiesta di informazioni per via elettronica con un modulo uniforme attraverso il portale della giustizia elettronica⁴³. Se è richiesto un interesse legittimo, il richiedente deve poter giustificare la richiesta fornendo copie in formato elettronico di documenti pertinenti. Il richiedente riceve una risposta da parte dell'autorità competente entro 3 giorni lavorativi.**

Il richiedente non è obbligato a fornire traduzioni dei documenti che giustificano la sua richiesta né a provvedere ad eventuali costi di traduzione sostenuti dall'autorità competente.

(31) gli articoli 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:

⁴² Un considerando chiarirà che questi criteri di ricerca supplementari possono consistere di qualsiasi dei dati seguenti: il numero di identificazione personale del debitore, il suo indirizzo, la sua data di nascita o la circoscrizione del giudice competente.

⁴³ Il portale della giustizia elettronica dovrebbe garantire l'inoltro della richiesta all'autorità nazionale competente.

Pubblicazione in un altro Stato membro

1. (...) **Il curatore fallimentare o il debitore non spossessato (...) chiedono** che siano pubblicati in qualunque altro Stato membro in cui si trova una dipendenza del debitore, secondo le modalità di pubblicazione previste in detto Stato **membro**, l'avviso della decisione di apertura della procedura d'insolvenza e, ove opportuno, la decisione che (...) **nomina il curatore fallimentare**. Tali misure di pubblicità indicano, ove opportuno, l'identità del curatore fallimentare nominato e precisano se la norma sulla competenza applicata sia quella dell'articolo 3, paragrafo 1, o dell'articolo 3, paragrafo 2.

2. Il curatore **fallimentare o il debitore non spossessato (...) possono** chiedere che siano pubblicate in qualunque altro Stato membro in cui (...) **il curatore fallimentare o il debitore non spossessato lo ritengano necessario**, secondo le modalità **di pubblicazione** previste in detto Stato, le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. (...)"

(32) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

"Articolo 22

Annotazione in pubblici registri di un altro Stato membro

1. (...) **Qualora la legge di uno Stato membro** in cui si trovino una dipendenza del debitore che sia stata annotata in un pubblico registro di tale Stato membro **o immobili appartenenti al debitore esiga che le informazioni sull'apertura di una procedura d'insolvenza di cui all'articolo 21 siano annotate nei registri immobiliari, nei registri delle imprese o in altro pubblico registro, il curatore fallimentare o il debitore non spossessato adottano tutte le misure necessarie per garantire detta annotazione.**
2. Il curatore **fallimentare o il debitore non spossessato possono** chiedere tale annotazione in qualunque altro Stato membro, **a condizione che l'annotazione sia consentita dalla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro."**

(33) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25

Riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni

1. Le decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura d'insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura è riconosciuta a norma dell'articolo 16, nonché il concordato approvato da detto giudice, sono ugualmente riconosciuti senza altra formalità. Le decisioni sono eseguite a norma degli articoli da (...) **39** a (...) **57**, ad eccezione (...) **degli articoli 45 e 46 (...) del regolamento (...) (UE) n. 1215/2012.**

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle decisioni che derivano direttamente dalla procedura d'insolvenza e che vi si inseriscono strettamente, anche se prese da un altro giudice.

La disposizione di cui al primo comma si applica inoltre alle decisioni riguardanti i provvedimenti conservativi presi successivamente alla domanda d'apertura di una procedura d'insolvenza o a questa collegati.

2. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 sono disciplinati dal regolamento richiamato al paragrafo 1 in quanto applicabile."

(34) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27

Apertura

Se la procedura principale è stata aperta dal giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro, il giudice di un altro Stato membro competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, può aprire una procedura d'insolvenza secondaria a norma delle disposizioni di cui al presente capitolo. **Se la procedura principale presupponeva l'insolvenza del debitore, la situazione di insolvenza del debitore non è riesaminata nello Stato membro in cui può essere aperta la procedura secondaria.** Gli effetti della procedura secondaria sono limitati ai beni del debitore che si trovano nel territorio dello Stato membro in cui è stata aperta.⁴⁴"

⁴⁴ Un considerando dovrebbe precisare che questo non dovrebbe impedire ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria di punire eventuali violazioni dei propri doveri da parte degli amministratori del debitore, a condizione che tali giudici siano competenti a risolvere simili controversie a norma del diritto nazionale.

(34 bis) è inserito il seguente articolo 28 bis:

"Articolo 28 bis

Diritto di contrarre un impegno al fine di evitare la procedura secondaria

1. Al fine di evitare l'apertura della procedura secondaria, **il curatore fallimentare della procedura principale può contrarre un (...) impegno unilaterale ("l'impegno")⁴⁵, relativamente ai beni situati nello Stato membro in cui potrebbe essere aperta la procedura secondaria, (...) in base al quale, nel ripartire tali beni o il ricavato del loro realizzo, rispetterà i diritti nella ripartizione dei beni e i diritti di prelazione previsti dal diritto nazionale di cui avrebbero goduto i creditori (...) se fosse stata aperta una procedura secondaria in quello Stato membro⁴⁶. L'impegno specifica le ipotesi di fatto sulle quali si fonda, in particolare riguardo al valore dei beni situati nello Stato membro interessato nonché le opzioni disponibili per il realizzo di tali beni.**
- 1 bis. Laddove sia stato contratto un impegno ai sensi del presente articolo, la legge applicabile alla ripartizione del ricavato del realizzo dei beni di cui al paragrafo 1, al grado dei crediti dei creditori e ai diritti dei creditori relativamente ai beni di cui al paragrafo 1 è la legge dello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria. Il momento pertinente per la determinazione dei beni di cui al paragrafo 1 è il momento dell'emissione dell'impegno.**

⁴⁵ Un considerando dovrebbe chiarire che l'impegno consisterebbe in una promessa unilaterale fatta ai creditori locali dal curatore fallimentare della procedura principale.

⁴⁶ Si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire che i beni e i diritti situati nello Stato membro in cui il debitore ha una dipendenza formeranno una sottocategoria della massa fallimentare e che, nel ripartire tali beni o il ricavato del loro realizzo, il curatore fallimentare della procedura principale dovrebbe rispettare i diritti di prelazione di cui avrebbero goduto i creditori locali se fosse stata aperta una procedura secondaria in quello Stato membro. Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, ogni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura principale e in qualsiasi procedura secondaria. L'articolo 35 stabilisce che, se il realizzo dell'attivo della procedura secondaria consente di soddisfare tutti i crediti ammessi in questa procedura, il curatore fallimentare ad essa preposto trasferisce senza ritardo il residuo dell'attivo al curatore fallimentare della procedura principale.

2. **L'impegno è contratto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria.**
3. (...) **L'impegno è formulato per iscritto ed è soggetto ad altri requisiti di forma, se del caso, nonché a requisiti di approvazione in merito alle ripartizioni, se del caso, dello Stato di apertura della procedura principale.**
- 3 bis. L'impegno è approvato dai creditori locali conosciuti. Le regole in materia di maggioranza qualificata e di voto che si applicano per l'adozione dei piani di ristrutturazione⁴⁷ a norma del diritto dello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria si applicano anche per l'approvazione dell'impegno. Se consentito dal diritto nazionale, i creditori dovrebbero poter partecipare al voto con mezzi di comunicazione a distanza. Il curatore fallimentare informa i creditori locali conosciuti in merito all'impegno, alle regole e alle modalità per la sua approvazione e all'approvazione o al respingimento dell'impegno.**
4. **L'impegno contratto e approvato conformemente al presente articolo (...) vincola il patrimonio. Se è aperta una procedura secondaria conformemente agli articoli 29 e 29 bis, il curatore fallimentare della procedura principale trasferisce i beni che ha spostato fuori dal territorio di quello Stato membro una volta contratto l'impegno o, qualora sia già avvenuto il realizzo di tali beni, il loro ricavato, al curatore fallimentare della procedura secondaria.**

⁴⁷ Un considerando preciserà che per l'approvazione dell'impegno dovrebbe applicarsi, se del caso, il diritto nazionale. In particolare, se a norma del diritto nazionale le regole di voto per l'adozione di un piano di ristrutturazione richiedono la previa approvazione dei crediti dei creditori, questi crediti dovrebbero considerarsi approvati ai fini del voto sull'impegno. Qualora il diritto nazionale preveda diverse procedure per l'adozione dei piani di ristrutturazione, gli Stati membri dovrebbero indicare la specifica procedura pertinente ai fini di questo paragrafo.

- 5. Laddove abbia contratto un impegno, il curatore fallimentare informa i creditori locali circa le ripartizioni previste prima di procedere alla ripartizione dei beni e del ricavato di cui al paragrafo 1. Qualora le informazioni non rispettino le condizioni dell'impegno o la legge applicabile, i creditori locali possono impugnare tale ripartizione dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura principale al fine di ottenere una ripartizione conforme alle condizioni dell'impegno e alla legge applicabile. In tal caso, non avviene alcuna ripartizione fino a quando il giudice non abbia deciso in merito all'impugnazione.**
- 6. I creditori locali possono ricorrere ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura principale affinché sia imposto al curatore fallimentare della procedura principale di adottare le misure appropriate necessarie per garantire il rispetto delle condizioni dell'impegno previste dalla legge dello Stato membro di apertura della procedura principale.**
- 6 bis. I creditori locali possono anche ricorrere ai giudici dello Stato membro in cui si sarebbe aperta la procedura secondaria affinché sia imposto al giudice di adottare provvedimenti provvisori o conservativi per garantire il rispetto delle condizioni dell'impegno da parte del curatore fallimentare.**
- 7. Il curatore fallimentare è responsabile di eventuali danni derivanti ai creditori locali dall'inosservanza, da parte sua, degli obblighi e dei requisiti di cui al presente articolo.**
- 8. Ai fini del presente articolo, un'autorità stabilita nello Stato membro in cui si sarebbe potuta aprire la procedura secondaria e obbligata dalla direttiva 2008/94/CE ad assicurare il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati, risultanti da contratti di lavoro o da rapporti di lavoro, è considerata un "creditore locale", qualora il diritto nazionale lo preveda."**

(35) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

"Articolo 29

Diritto di chiedere l'apertura di una procedura secondaria

1. **L'apertura di una procedura secondaria può essere chiesta:**
 - a) **dal curatore fallimentare della procedura principale;**
 - b) **da qualsiasi altra persona o autorità legittimata a chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza secondo la legge dello Stato membro nel cui territorio è chiesta l'apertura della procedura secondaria.**
2. **Se un impegno è divenuto vincolante conformemente all'articolo 28 bis, la domanda di apertura della procedura secondaria deve essere presentata entro 30 giorni dalla ricezione della notifica dell'approvazione dell'impegno."**

(36) è inserito il seguente articolo 29 bis:

"Articolo 29 bis

Decisione di aprire una procedura secondaria

1. Il giudice investito di una domanda di apertura di una procedura secondaria ne informa immediatamente il curatore **fallimentare o il debitore non spossessato** della procedura principale e dà a questi l'opportunità di essere sentiti sulla domanda.

2. (...) Qualora il curatore fallimentare della procedura principale **abbia contratto un impegno a norma dell'articolo 28 bis**, il giudice di cui al paragrafo 1, **su istanza del curatore fallimentare, non apre la procedura secondaria se ritiene che l'impegno tuteli adeguatamente gli interessi generali dei creditori locali**⁴⁸.

2 bis. Qualora sia stata concessa una sospensione temporanea delle singole procedure di esecuzione⁴⁹ al fine di consentire le trattative tra il debitore e i suoi creditori, il giudice, su istanza del curatore fallimentare o del debitore non spossessato, può sospendere l'apertura della procedura secondaria per un periodo non superiore a tre mesi, a condizione che siano messe in atto misure idonee a tutelare gli interessi dei creditori locali.

Il giudice di cui al paragrafo 1 può disporre provvedimenti conservativi per tutelare l'interesse dei creditori locali ingiungendo al debitore o al curatore fallimentare di non trasferire o alienare beni situati nello Stato membro in cui si trova la sua dipendenza, a meno che ciò non avvenga nell'ambito dell'attività ordinaria. Il giudice può anche disporre altre misure per tutelare l'interesse dei creditori locali durante una sospensione, a meno che ciò non sia incompatibile con le norme nazionali di procedura civile.

La sospensione dell'apertura della procedura secondaria è revocata dal giudice, d'ufficio o su istanza di un creditore, se durante la sospensione è stato concluso un accordo nell'ambito delle trattative di cui al primo comma.

La sospensione può essere revocata dal giudice, d'ufficio o su istanza di un creditore, se la continuazione della sospensione è pregiudizievole per i diritti dei creditori, in particolare se le trattative sono state interrotte o risulta evidente che è improbabile che vadano a buon fine o se il debitore ha violato il divieto di alienare i suoi beni o di trasferirli fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova la sua dipendenza.

⁴⁸ Un considerando dovrebbe precisare che in sede di valutazione degli interessi della massa dei creditori il giudice dovrebbe tener conto del fatto che l'impegno è stato approvato da una maggioranza qualificata dei creditori locali.

⁴⁹ Un considerando dovrebbe precisare che tutti i creditori potenzialmente interessati dall'esito delle trattative su un piano di ristrutturazione dovrebbero essere informati delle trattative e autorizzati a parteciparvi.

3. (...) **Su istanza del curatore fallimentare della procedura principale**, il giudice di cui al paragrafo 1 (...) **può aprire uno dei tipi di procedura d'insolvenza di cui all'allegato A** (...) diverso da quello inizialmente richiesto **a patto che le condizioni per l'apertura di questo altro tipo di procedura previste dal diritto nazionale siano soddisfatte e che questa procedura sia (...) la più idonea (...) tenuto conto degli interessi dei creditori locali e della coerenza tra la procedura principale e quella secondaria (...).** **Si applica la seconda frase dell'articolo 27.**

4. (...)”⁵⁰

(36 bis) è inserito il seguente articolo 29 ter:

"Articolo 29 ter

Impugnazione in sede giurisdizionale della decisione di apertura della procedura secondaria

⁵¹ Il curatore **fallimentare** della procedura principale (...) **può impugnare la decisione di apertura della procedura secondaria dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria a motivo del fatto che il giudice non ha rispettato le condizioni e i requisiti dell'articolo 29 bis."**

⁵⁰ L'articolo 29 bis, paragrafo 4, è stato spostato all'articolo 29 ter.

⁵¹ Questa disposizione mira ad allargare il diritto di impugnazione in sede giurisdizionale al curatore fallimentare della procedura principale, che altrimenti potrebbe non avere il diritto, ai sensi della legge nazionale applicabile alla procedura secondaria, di proporre l'impugnazione. Restano invariate le condizioni di impugnazione in sede giurisdizionale previste dalla legge nazionale, della quale le parti della procedura possono continuare ad avvalersi.

(37) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

"Articolo 31

Cooperazione e comunicazione tra curatori fallimentari

1. Il curatore fallimentare della procedura principale e il o i curatori fallimentari delle procedure secondarie riguardanti lo stesso debitore cooperano tra loro nella misura in cui tale cooperazione non sia incompatibile con le norme applicabili alle (...) rispettive procedure. La cooperazione può assumere **qualsiasi (...) forma, compresa quella della conclusione di accordi o protocolli**⁵².
2. (...) **Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, i curatori fallimentari:**
 - a) si comunicano **il prima possibile** ogni informazione potenzialmente utile all'altra procedura, in particolare la situazione circa l'insinuazione e la verifica dei crediti e tutti i provvedimenti volti a salvare o ristrutturare il debitore o a chiudere la procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate;
 - b) sondano la possibilità di una ristrutturazione del debitore e, ove la riscontrino, coordinano l'elaborazione e l'attuazione del relativo piano;

⁵² Si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire che gli accordi e i protocolli di cui all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 31 *bis*, paragrafo 3, lettera d), all'articolo 42 *bis*, paragrafo 1, e all'articolo 42 *ter*, paragrafo 3, lettera d), sono conclusi per facilitare la cooperazione transfrontaliera e il coordinamento di procedure d'insolvenza multiple in Stati membri differenti riguardanti lo stesso debitore o società facenti parte dello stesso gruppo societario. Tali accordi e protocolli possono variare per forma (scritta o orale) e ambito di applicazione (da generico a specifico) e possono essere conclusi da parti differenti. Semplici accordi generici possono evidenziare la necessità di una stretta cooperazione tra le parti senza affrontare questioni specifiche, mentre accordi specifici più dettagliati definiscono un quadro di principi per disciplinare le procedure d'insolvenza multiple e possono essere approvati dai giudici coinvolti. Possono riflettere l'accordo tra le parti di adottare o di astenersi dall'adottare determinati provvedimenti o azioni.

c) coordinano la gestione del realizzo o dell'utilizzo di beni e affari del debitore; il curatore **fallimentare** della procedura secondaria dà in tempo utile al curatore **fallimentare** della procedura principale la possibilità di presentare proposte riguardanti il realizzo o l'utilizzo dell'attivo nella procedura secondaria.

3. **I paragrafi 1 e 2 si applicano, *mutatis mutandis*, alle situazioni in cui, nella procedura principale o secondaria o in una delle procedure territoriali d'insolvenza riguardanti lo stesso debitore e aperte nello stesso momento, il debitore non viene spossessato⁵³.**"

(38) sono inseriti i seguenti articoli 31 *bis*, (...) 31 *ter* e 31 *quater*:

"Articolo 31 bis

Cooperazione e comunicazione tra giudici

1. Al fine di facilitare il coordinamento delle procedure d'insolvenza principali e **territoriali** o secondarie riguardanti lo stesso debitore, il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza o che l'ha aperta coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale sia pendente una procedura d'insolvenza o che l'abbia aperta, nella misura in cui tale cooperazione non sia incompatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura. A tal fine, i giudici possono, ove opportuno, designare una persona o un organismo **indipendente** che agisca su loro istruzione, **purché ciò non sia incompatibile con le norme ad essi applicabili.**
2. **Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, (...) i giudici, o qualsiasi persona o organismo designato che agisca a loro nome (...) ai sensi del paragrafo 1,** possono comunicare direttamente tra loro o chiedersi direttamente informazioni o assistenza, purché tale comunicazione (...) rispetti i diritti procedurali delle parti e la riservatezza delle informazioni.

⁵³ Alcune delegazioni hanno chiesto di integrare il testo al fine di contemplare le situazioni di conflitto di interessi. Tuttavia, quando un debitore non viene spossessato, la possibilità di un conflitto di interessi non dovrebbe precludere alcuna forma di cooperazione o comunicazione.

3. La cooperazione di cui al paragrafo 1 può svolgersi con qualsiasi mezzo il giudice ritenga opportuno. **Sono compresi in particolare:**

- 0) il coordinamento nella nomina dei curatori fallimentari⁵⁴;**
- a) la comunicazione delle informazioni con i mezzi ritenuti appropriati dal giudice;
- b) il coordinamento della gestione e della sorveglianza dei beni e degli affari del debitore;
- c) il coordinamento della tenuta delle audizioni;
- d) il coordinamento dell'approvazione dei protocolli, **se necessario**.

Articolo 31 ter

Cooperazione e comunicazione tra curatori fallimentari e giudici

1. Al fine di facilitare il coordinamento tra la procedura d'insolvenza principale e **quelle territoriali** e secondarie aperte nei confronti dello stesso debitore,
- a)** il curatore **fallimentare** della procedura principale coopera e comunica con qualunque giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire una procedura secondaria o che l'ha aperta;
 - b)** il curatore **fallimentare** della procedura **territoriale o secondaria (...)** coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire la procedura principale o che l'ha aperta (...); **e**

⁵⁴ Si potrebbe inserire un considerando per chiarire che i giudici di Stati membri differenti possono cooperare coordinando la nomina dei curatori fallimentari. In tale contesto, essi possono nominare un unico curatore fallimentare per più procedure d'insolvenza riguardanti lo stesso debitore, purché ciò sia compatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura, in particolare con i requisiti relativi alla qualifica e all'autorizzazione del curatore fallimentare.

- c) **il curatore fallimentare della procedura territoriale o secondaria coopera e comunica con il giudice dinanzi al quale è pendente la domanda di aprire un'altra procedura territoriale o secondaria o che l'ha aperta;**

in ogni caso, nella misura in cui tale cooperazione e comunicazione non siano incompatibili con le norme applicabili a ciascuna procedura e non comportino conflitto di interessi.

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 **può svolgersi** con qualsiasi mezzo opportuno, (...) **quali** quelli indicati all'articolo 31 *bis*, paragrafo 3 (...).

Articolo 31 quater

Spese per la cooperazione e comunicazione

Gli articoli 31 *bis* e 31 *ter* non possono condurre i giudici a imputarsi reciprocamente le spese per la cooperazione e comunicazione.

(39) l'articolo 33 è così modificato:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

"Sospensione della procedura di realizzo dell'attivo"

- b) ai paragrafi 1 e 2, i termini "le operazioni di liquidazione", "della liquidazione" e "delle operazioni di liquidazione" sono sostituiti, rispettivamente, dai termini "la procedura di realizzo dell'attivo", "della procedura di realizzo dell'attivo" e "delle procedure di realizzo dell'attivo".⁵⁵

⁵⁵ Il considerando 20 chiarisce che il curatore fallimentare della procedura principale dovrebbe poter chiedere la sospensione del realizzo dell'attivo nelle procedure secondarie.

(40) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

"Articolo 34

Facoltà del curatore fallimentare di proporre piani di ristrutturazione

- 1. Qualora la legge dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria preveda la possibilità di chiudere detta procedura senza liquidazione mediante un piano di salvataggio, un concordato o una misura analoga, tale misura può essere proposta dal curatore fallimentare della procedura principale conformemente alla procedura di quello Stato membro.**
- 2. Qualsiasi limitazione dei diritti dei creditori, quale una dilazione di pagamento o la remissione del debito, derivante dalla misura di cui al paragrafo 1 proposta in una procedura secondaria, può produrre effetti nei confronti dei beni del debitore che non siano oggetto di detta procedura soltanto con l'assenso di tutti i creditori interessati."**

(40 bis) è inserito il seguente articolo 34 bis:

"Articolo 34 bis

Effetti della (...) chiusura della procedura (...) d'insolvenza

- 1. Fatto salvo l'articolo 35, la chiusura (...) della procedura d'insolvenza non osta alla continuazione di altre procedure (...) d'insolvenza riguardanti lo stesso debitore ancora pendenti al momento della chiusura.**
- 2. (...) Laddove una procedura (...) d'insolvenza (...) riguardante una persona giuridica o una società nello Stato membro in cui detta persona o società hanno la sede statutaria (...) comporti lo scioglimento della persona giuridica o della società, (...) queste non cessano di esistere fintanto che eventuali altre procedure d'insolvenza riguardanti lo stesso debitore non siano state chiuse o il o i curatori fallimentari preposti a tali procedure non abbiano acconsentito allo scioglimento."**

(41) all'articolo 35, il termine "liquidazione" è sostituito dal termine "realizzo".

(42) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

"Articolo 37

Conversione della procedura (...) secondaria

1. **Su istanza del (...) curatore fallimentare della procedura principale, (...) il giudice dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura secondaria (...) può disporre la conversione in un altro tipo di procedura d'insolvenza di cui all'allegato A (...), a patto che siano soddisfatte le condizioni per l'apertura di questo altro tipo di procedura a norma del diritto nazionale e che questo altro tipo di procedura sia quello più idoneo a tenere conto degli interessi dei creditori locali e della coerenza tra la procedura principale e quella secondaria e purché siano soddisfatte le condizioni per l'apertura di questo altro tipo di procedura d'insolvenza.**
2. **Quando esamina l'istanza, il giudice può chiedere informazioni ai curatori fallimentari coinvolti in entrambe le procedure."**

(43) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

"Articolo 39

Diritto di insinuazione dei crediti

Il creditore che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede statutaria in uno Stato membro diverso dallo Stato di apertura, comprese le autorità fiscali e gli organismi di previdenza sociale degli Stati membri ("creditore straniero"), **può (...)** insinuare i crediti nella procedura d'insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione (...) ammesso dalla legge dello Stato di apertura. Ai fini **esclusivi** dell'insinuazione dei crediti non è obbligatoria la rappresentanza di un avvocato o di altro professionista legale."

(44) l'articolo 40 è così modificato:

a) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase:

"La nota include inoltre copia del modulo uniforme per (...) **l'insinuazione di crediti** di cui all'articolo 41 o (...) **le informazioni su dove reperire detto modulo.**"

b) è inserito il seguente paragrafo 3:

- "3. Gli elementi di informazione di cui al presente articolo sono comunicati mediante il modulo uniforme di nota elaborato conformemente (...) **all'articolo (...) 45 quater. Il modulo** è pubblicato sul portale europeo della giustizia elettronica (...) e reca l'intestazione "Avviso di procedura d'insolvenza" in tutte le lingue ufficiali **delle istituzioni** dell'Unione⁵⁶. È trasmesso nella lingua ufficiale (...) dello Stato di apertura oppure, **ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o** in un'altra lingua che detto Stato ha indicato di poter accettare ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 3, qualora possa presumersi che tale lingua sia più facilmente comprensibile per i creditori stranieri.
4. **Nelle procedure d'insolvenza relative a una persona fisica che non esercita un'attività imprenditoriale o professionale, l'uso di tale modulo uniforme di cui al presente articolo non è obbligatorio purché i creditori non debbano insinuare i loro crediti al fine di tener conto dei loro debiti nella procedura.** "

⁵⁶ È opportuno chiarire che il suddetto modulo dovrebbe essere utilizzato soltanto in situazioni transfrontaliere.

(45) l'articolo 41 è sostituito dal seguente:

"Articolo 41

Procedura di insinuazione di crediti

1. Il creditore straniero⁵⁷(...) **può insinuare** il proprio credito usando il modulo uniforme per i crediti elaborato conformemente (...) **all'articolo (...) 45 quater**. Il modulo reca l'intestazione "Insinuazione di crediti" in tutte le lingue ufficiali **delle istituzioni** dell'Unione.

2. (...) **Il modulo uniforme per l'insinuazione di crediti (...) di cui al paragrafo 1 (...) include le seguenti informazioni⁵⁸:**
 - a) **nome (...), recapito postale, indirizzo di posta elettronica, se del caso, numero di identificazione personale, se del caso, nonché coordinate bancarie del creditore di cui al paragrafo 1;**

 - b) **importo del credito, comprensivo di capitale e, se del caso, interessi, e data alla quale è sorto nonché data alla quale è divenuto esigibile, se diversa;**
 - b1) **in caso di interessi, il tasso d'interesse, se gli interessi sono di natura legale o contrattuale, il periodo di tempo per il quale tali interessi sono richiesti e l'importo capitalizzato degli interessi;**

 - b2) **in caso di spese derivanti dalla rivendicazione del credito prima dell'apertura della procedura, l'importo e il dettaglio di tali spese;**

 - c) **natura del credito;**

⁵⁷ Si potrebbe aggiungere un considerando per chiarire che il presente regolamento non dovrebbe impedire al curatore fallimentare di insinuare crediti a nome di taluni gruppi di creditori, ad esempio i dipendenti, laddove previsto dal diritto nazionale.

⁵⁸ Se il modulo uniforme non viene compilato in tutte le sue parti, le conseguenze sono regolate dalla legge nazionale.

- d) l'eventuale diritto di prelazione **e il relativo fondamento;**
- e) l'eventuale garanzia reale o riserva di proprietà e, in tal caso, i beni che costituiscono la garanzia invocata, **la data alla quale la garanzia è stata concessa e, qualora sia stata iscritta, il numero d'iscrizione;** e
- f) l'eventuale compensazione e, **in tal caso, gli importi dei crediti reciproci in essere alla data di apertura della procedura d'insolvenza, la data alla quale sono sorti** e l'importo preteso (...) al netto della compensazione.

Il modulo uniforme per l'insinuazione di crediti è corredato, se del caso, di copia dei documenti giustificativi.

2 bis. Il modulo uniforme per l'insinuazione di crediti indica che non è obbligatorio fornire informazioni relative alle coordinate bancarie e al numero di identificazione personale del creditore di cui al paragrafo 2, lettera a).

2 ter. Qualora un creditore insinui il proprio credito usando mezzi diversi dal modulo uniforme di cui al paragrafo 1, l'insinuazione del credito contiene le informazioni di cui al paragrafo 2.

3. I crediti possono essere insinuati in qualunque lingua ufficiale dell'Unione. (...) **Il giudice, il curatore fallimentare o il debitore non spossessato possono richiedere al creditore** (...) la traduzione nella lingua ufficiale (...) dello Stato **membro** di apertura oppure, **ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui è stata aperta la procedura d'insolvenza, o in un'altra lingua** (...) **che detto Stato membro ha indicato di poter accettare.** Ogni Stato membro (...) indica (...) **se accetta qualsiasi** lingua ufficiale **delle istituzioni** dell'Unione diversa dalla sua o dalle sue ai fini dell'insinuazione di crediti.
4. I crediti sono insinuati entro il termine previsto dalla legge dello Stato **membro** di apertura. Per i creditori stranieri, tale termine non è inferiore a **30** giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'apertura della procedura **d'insolvenza** nel registro fallimentare dello Stato **membro** di apertura.
5. Qualora (...) **il giudice, il curatore fallimentare o il debitore non spossessato abbiano dubbi in merito ad** un credito insinuato ai sensi del presente articolo, (...) **essi consentono** al creditore di produrre prove aggiuntive dell'esistenza e dell'importo del credito.⁵⁹"
- (46) l'articolo 42 è soppresso;

⁵⁹ Un considerando potrebbe chiarire che il curatore fallimentare può chiedere che tali prove siano fornite entro un limite di tempo ragionevole.

(47) è inserito il seguente capo IV *bis*:

"CAPO IV *bis*^{60 61}

**PROCEDURE D'INSOLVENZA DELLE SOCIETÀ FACENTI PARTE DI UN
GRUPPO SOCIETARIO**

Sezione 1 Cooperazione e comunicazione

Articolo 42 bis

(...) Cooperazione e comunicazione (...) tra curatori fallimentari

1. Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo societario, il curatore **fallimentare** nominato nella procedura relativa a una società del gruppo⁶² coopera con il curatore **fallimentare** nominato nella procedura relativa ad un'altra società dello stesso gruppo, nella misura in cui tale cooperazione serva a facilitare la gestione efficace **di tale (...) procedura**, non sia incompatibile con le norme ad essa applicabili e non comporti conflitto d'interessi⁶³. **Tale (...) cooperazione può assumere qualsiasi (...) forma, compresa quella della conclusione** di accordi o protocolli.

⁶⁰ Si dovrebbe aggiungere un considerando per chiarire che nessuna disposizione di questo capo dovrebbe impedire agli Stati membri di istituire norme nazionali ad integrazione delle norme sui gruppi societari di cui al regolamento, purché il campo d'applicazione di tali norme nazionali sia limitato all'area nazionale e la loro applicazione non infici l'efficacia delle norme del presente regolamento.

⁶¹ Un considerando nel preambolo preciserà che i curatori e i giudici sono invitati, in sede di impostazione e svolgimento del loro coordinamento e della loro cooperazione, ad ispirarsi a strumenti internazionali, in particolare alla guida pratica alla cooperazione transfrontaliera nelle procedure d'insolvenza dell'UNCITRAL.

⁶² Si dovrebbe aggiungere un considerando per chiarire che le disposizioni del presente capo dovrebbero applicarsi soltanto nella misura in cui le procedure relative a diverse società dello stesso gruppo societario siano state aperte in più Stati membri.

⁶³ Si dovrebbe aggiungere un considerando per chiarire ulteriormente che la cooperazione tra i curatori fallimentari di cui al presente articolo non dovrebbe andare contro gli interessi dei creditori di ciascuna procedura e dovrebbe essere tesa a trovare una soluzione che sfrutti le sinergie in seno al gruppo.

2. (...) **Nell'attuare** la cooperazione di cui al paragrafo 1, i curatori **fallimentari**
- a) si comunicano (...) **il prima possibile** ogni informazione potenzialmente utile all'altra procedura, purché siano presi opportuni accorgimenti per proteggere le informazioni riservate;
 - b) **verificano la possibilità di coordinare** (...) la gestione e la sorveglianza degli affari delle società del gruppo sottoposte a procedure d'insolvenza e, **in caso affermativo, coordinano tale gestione e sorveglianza;**
 - c) (...) **verificano la** possibilità di una ristrutturazione (...) **delle società del gruppo sottoposte a procedure d'insolvenza e, (...) in caso affermativo,** si coordinano quanto alla proposta e alla negoziazione di un piano di ristrutturazione coordinato;

Ai fini delle lettere b) e c), (...) tutti o alcuni dei curatori fallimentari di cui al paragrafo 1 possono convenire di conferire ulteriori poteri al curatore **fallimentare** nominato in una delle procedure laddove un tale accordo sia consentito dalle norme applicabili a ciascuna procedura. **Possono altresì convenire la ripartizione di taluni compiti tra di essi, laddove una tale ripartizione sia consentita dalle norme applicabili a ciascuna procedura.**

(...) Cooperazione e comunicazione tra giudici

1. Se la procedura d'insolvenza riguarda due o più società facenti parte di un gruppo societario, il giudice (...) che ha aperto tale procedura coopera con qualunque altro giudice dinanzi al quale sia pendente la domanda di aprire una procedura d'insolvenza per un'altra società dello stesso gruppo o che l'abbia aperta, nella misura in cui tale cooperazione serva a facilitare la gestione efficace della procedura, (...) non sia incompatibile con le norme ad essa applicabili **e non comporti conflitto d'interessi**. A tal fine, i giudici possono, ove opportuno, designare una persona o un organismo **indipendente** che agisca su loro istruzione, **purché ciò non sia incompatibile con le norme ad essi applicabili**.
2. **Nell'attuare la cooperazione di cui al paragrafo 1, (...) i giudici, o qualsiasi persona o organismo designato che agisca a loro nome** ai sensi del paragrafo 1, possono comunicare direttamente tra loro o chiedersi direttamente informazioni o assistenza, **purché tale comunicazione rispetti i diritti procedurali delle parti e la riservatezza delle informazioni**.
3. La cooperazione **di cui al paragrafo 1 (...) può svolgersi con qualsiasi mezzo che il giudice ritenga opportuno**, in particolare
 - 0) **il coordinamento nella nomina dei curatori fallimentari**⁶⁴;
 - a) la comunicazione delle informazioni con i mezzi ritenuti appropriati dal giudice (...);

⁶⁴ Si potrebbe inserire un considerando per chiarire che i giudici di Stati membri differenti possono cooperare coordinando la nomina dei curatori fallimentari. In tale contesto, essi possono nominare un unico curatore fallimentare per più procedure d'insolvenza riguardanti lo stesso debitore, purché ciò sia compatibile con le norme applicabili a ciascuna procedura, in particolare con i requisiti relativi alla qualifica e all'autorizzazione del curatore fallimentare.

- b) il coordinamento della gestione e della sorveglianza dei beni e degli affari delle società del gruppo;
- c) il coordinamento della tenuta delle audizioni;
- d) il coordinamento dell'approvazione dei protocolli, **se necessario**.

Articolo 42 quater

Cooperazione e comunicazione tra curatori fallimentari e giudici

Il curatore **fallimentare** nominato nella procedura d'insolvenza relativa a una società facente parte di un gruppo societario

- a) coopera e comunica con qualunque giudice dinanzi al quale sia pendente la domanda di aprire una procedura relativa a un'altra società dello stesso gruppo societario o che l'abbia aperta (...); e
- b) **può** chiedere a tale giudice informazioni sulla procedura relativa all'altra società del gruppo o assistenza nella procedura per la quale è stato nominato,

nella misura in cui la cooperazione e la comunicazione di cui sopra servano a facilitare la gestione efficace delle procedure, non comportino conflitto d'interessi e non siano incompatibili con le norme ad esse applicabili.

Articolo 42 quater x

Spese per la cooperazione e comunicazione nelle procedure riguardanti società facenti parte di un gruppo societario

Le spese per la cooperazione e comunicazione di cui agli articoli da 42 bis a 42 quinquies sostenute da un curatore fallimentare o da un giudice sono considerate spese delle rispettive procedure.

Articolo 42 quinquies

Poteri del curatore fallimentare (...) nelle procedure riguardanti società facenti parte di un gruppo societario

- 1. Il curatore fallimentare nominato in una procedura d'insolvenza aperta nei confronti di una società facente parte di un gruppo societario può, nella misura in cui serve a facilitare la gestione efficace della procedura, (...)**
 - a) essere sentito nelle procedure aperte nei confronti di un'altra società dello stesso gruppo;**
 - b) chiedere la sospensione di qualsiasi provvedimento relativo al realizzo dell'attivo nella procedura aperta nei confronti di un'altra società dello stesso gruppo, purché:**
 - i) sia stato proposto, ai sensi dell'articolo 42 bis, paragrafo 2, lettera c), un piano di ristrutturazione per tutte o alcune delle società del gruppo per le quali è stata aperta una procedura d'insolvenza, che presenti ragionevoli possibilità di successo;**
 - ii) tale sospensione sia necessaria al fine di garantire l'adeguata attuazione del piano;**

- iii) **il piano sia a vantaggio dei creditori nell'ambito della procedura per la quale è stata richiesta la sospensione; e**
 - iv) **non sia stata aperta alcuna procedura di coordinamento di gruppo ai sensi dell'articolo 42 quinquies 8;**
- c) **chiedere l'apertura di una procedura di coordinamento di gruppo ai sensi dell'articolo 42 quinquies 1.**

2. Il giudice che ha aperto la procedura di cui al paragrafo 1, lettera b), sospende in tutto o in parte qualsiasi provvedimento relativo al realizzo dell'attivo⁶⁵ nella procedura se ritiene che siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

Prima di disporre la sospensione, il giudice sente il curatore fallimentare nominato nella procedura per la quale è richiesta la sospensione. La sospensione può essere disposta per il periodo di tempo, non superiore a tre mesi, ritenuto opportuno dal giudice e compatibile con le norme applicabili alla procedura.

Il giudice che dispone la sospensione può chiedere al curatore fallimentare di cui al paragrafo 1 di prendere qualsiasi misura prevista dal diritto nazionale atta a tutelare gli interessi dei creditori della procedura.

Il giudice può prorogare la durata della sospensione per l'ulteriore periodo o periodi che ritenga opportuni e che siano compatibili con le norme applicabili alla procedura, purché le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b) punti da ii) a iv) continuino ad essere soddisfatte e la durata totale della sospensione (il periodo iniziale insieme a tali proroghe) non superi sei mesi.

⁶⁵ Un considerando dovrebbe precisare che tale sospensione non dovrebbe incidere sui diritti reali dei creditori titolari di una garanzia ai sensi dell'articolo 5.

Sezione 2: Coordinamento

2.1 Procedura

Articolo 42 quinquies 1

Domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo

- 1. Le procedure di coordinamento di gruppo possono essere chieste dinanzi a qualsiasi giudice competente per le procedure d'insolvenza riguardanti società facenti parte del gruppo da un curatore fallimentare nominato in procedure d'insolvenza aperte nei confronti di una società del gruppo.**
- 1 bis. La domanda è presentata in conformità delle condizioni stabilite dalla legge applicabile alle procedure in cui il curatore fallimentare è stato nominato⁶⁶.**
- 2. La domanda di cui al paragrafo 1 è corredata dei seguenti elementi:**
 - a) una proposta relativa alla persona che sarà nominata coordinatore, informazioni sulla sua ammissibilità ai sensi dell'articolo 42 quinquies 11, informazioni sui suoi titoli e il suo accordo scritto a operare come coordinatore;**
 - b) le linee generali del coordinamento di gruppo proposto e in particolare i motivi per i quali le condizioni di cui all'articolo 42 quinquies 3, paragrafo 1 sono soddisfatte;**
 - c) un elenco dei curatori fallimentari nominati in relazione alle società del gruppo e, se del caso, i giudici e le autorità competenti coinvolti nelle procedure d'insolvenza delle società del gruppo;**
 - d) le linee generali dei costi stimati del coordinamento di gruppo proposto e la stima della quota a carico di ciascuna società del gruppo.**

⁶⁶ Un considerando dovrebbe precisare che, prima di chiedere l'apertura di procedure di coordinamento di gruppo, il curatore fallimentare che chiede l'apertura del coordinamento di gruppo dovrebbe avere la necessaria autorizzazione laddove la legge applicabile all'insolvenza lo richieda.

Articolo 42 quinquies 2

Regola di priorità

Fatto salvo l'articolo 42 quinquies 6, qualora l'apertura di procedure di coordinamento di gruppo sia chiesta a giudici di diversi Stati membri, i giudici diversi dal giudice adito in precedenza dichiarano la propria incompetenza a favore di tale giudice⁶⁷.

Articolo 42 quinquies 3

Notifica da parte del giudice adito

1. **Il giudice investito di una domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo notifica quanto prima la domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo e il coordinatore proposto ai curatori fallimentari nominati in relazione alle società del gruppo come indicato nella domanda di cui all'articolo 42 quinquies 1, paragrafo 2, lettera c), se ritiene che**
 - a) **l'apertura di tale procedura serva a facilitare la gestione efficace della procedura d'insolvenza relativa alle diverse società del gruppo;**
 - b) **nessun creditore di una società del gruppo di cui si prevede la partecipazione alla procedura possa essere svantaggiato finanziariamente dall'inclusione di tale società nella procedura in questione; e**
 - c) **il coordinatore proposto soddisfi i requisiti di cui all'articolo 42 quinquies 11.**

⁶⁷ In questo caso il meccanismo di comunicazione da giudice a giudice di cui all'articolo 42 quinquies può essere utile per la corretta gestione della disposizione.

2. **La notifica di cui al paragrafo 1 elenca gli elementi di cui all'articolo 42 quinquies 1, paragrafo 2, lettere da a) a d).**
- 2 bis. **La notifica di cui al paragrafo 1 è inviata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.**
3. **Il giudice adito dà ai curatori fallimentari coinvolti l'opportunità di essere sentiti.**

Articolo 42 quinquies 4

Obiezioni sollevate dai curatori fallimentari

1. **Un curatore fallimentare nominato in relazione a una società del gruppo può obiettare contro rispettivamente:**
 - a) **l'inclusione nelle procedure di coordinamento di gruppo delle procedure d'insolvenza per le quali è stato nominato o**
 - b) **la persona proposta al ruolo di coordinatore.**
2. **Le obiezioni ai sensi del paragrafo 1 sono presentate al giudice di cui all'articolo 42 quinquies 3 entro 30 giorni dalla ricezione della notifica della domanda di apertura di procedure di coordinamento di gruppo dal curatore fallimentare di cui al paragrafo 1⁶⁸.**

L'obiezione può essere presentata mediante il modulo uniforme elaborato in conformità dell'articolo 45 quater.
3. **Prima di prendere la decisione di partecipare o meno al coordinamento in conformità del paragrafo 1, un curatore fallimentare deve ottenere l'approvazione eventualmente richiesta dalla legge dello Stato membro di apertura della procedura d'insolvenza per la quale è stato nominato.**

⁶⁸ Si dovrebbe aggiungere un considerando per precisare che un'obiezione ai sensi dell'articolo 45 quinquies 4 non necessita di giustificazione. Tuttavia un curatore fallimentare che solleva obiezioni può indicarne i motivi al giudice. Tali motivi possono aiutare il giudice nel prendere la decisione ai sensi dell'articolo 42 quinquies 8.

Articolo 42 quinquies 5

Conseguenze dell'obiezione all'inclusione nel coordinamento di gruppo

- 1. Qualora un curatore fallimentare abbia obiettato contro l'inclusione delle procedure in relazione alle quali è stato nominato nelle procedure di coordinamento di gruppo, dette procedure non sono incluse nelle procedure di coordinamento di gruppo.**
- 2. I poteri del giudice di cui all'articolo 42 quinquies 8 o del coordinatore risultanti da tali procedure non hanno effetto riguardo a tale società e non comportano costi per la stessa.**

Articolo 42 quinquies 6

Scelta del giudice per le procedure di coordinamento di gruppo

- 1. Qualora almeno due terzi di tutti i curatori fallimentari nominati nelle procedure d'insolvenza delle società del gruppo abbiano convenuto che un giudice di un altro Stato membro competente è il più appropriato per l'apertura delle procedure di coordinamento di gruppo, tale giudice ha competenza esclusiva.**
- 2. La scelta del giudice è effettuata mediante accordo comune per iscritto o è documentata per iscritto. Può essere effettuata fino a quando le procedure di coordinamento di gruppo sono state aperte in conformità dell'articolo 42 quinquies 8.**
- 3. I giudici diversi dal giudice adito ai sensi del paragrafo 1 dichiarano la propria incompetenza a favore di tale giudice.**
- 4. La domanda di apertura di procedure di coordinamento è presentata al giudice convenuto in conformità dell'articolo 42 quinquies 1.**

Articolo 42 quinquies 7

Conseguenze delle obiezioni sollevate in relazione al coordinatore proposto

Qualora siano state sollevate obiezioni in merito alla persona proposta come coordinatore da parte di un curatore fallimentare che non obietta anche contro l'inclusione nella procedura di coordinamento di gruppo della società in relazione alla quale è stato nominato, il giudice può astenersi dal nominare tale persona e invitare il curatore fallimentare o i curatori fallimentari che hanno sollevato obiezioni a presentare una nuova richiesta a norma dell'articolo 42 quinquies 1, paragrafo 2.

Articolo 42 quinquies 8

Decisione di aprire una procedura di coordinamento di gruppo⁶⁹

- 1. Una volta trascorso il periodo di cui all'articolo 42 quinquies 4, paragrafo 1, il giudice può aprire una procedura di coordinamento di gruppo qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42, quinquies 3, paragrafo 1. In tal caso, il giudice:**
 - a) nomina un coordinatore;**
 - b) decide le linee generali del coordinamento;**
 - c) decide in merito alla stima dei costi e alla quota a carico di ciascuna società del gruppo.**
- 2. La decisione di aprire una procedura di coordinamento di gruppo è comunicata ai curatori fallimentari partecipanti e al coordinatore.**

⁶⁹ In linea di principio, tale decisione giudiziaria dovrebbe essere soggetta a ricorso secondo le disposizioni applicabili del diritto nazionale.

Articolo 42 quinquies 9

Adesione successiva di curatori fallimentari

- 1. Qualsiasi curatore fallimentare può chiedere, dopo la decisione del giudice di cui all'articolo 42 quinquies 8 e conformemente alla sua legislazione nazionale, l'inclusione della procedura in relazione alla quale è stato nominato, qualora:**
 - a) siano state sollevate obiezioni all'inclusione della procedura d'insolvenza nell'ambito della procedura di coordinamento di gruppo, o**
 - b) la procedura d'insolvenza nei confronti di una società del gruppo sia stata avviata dopo l'apertura della procedura di coordinamento di gruppo da parte del giudice.**

- 2. Fatto salvo il paragrafo 4, il coordinatore può accogliere tale richiesta, previa consultazione dei curatori fallimentari interessati, se:**
 - a) ritiene che, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura di coordinamento di gruppo al momento della richiesta, i criteri di cui all'articolo 42 quinquies 3, paragrafo 1, lettere a) e b) siano soddisfatti; o**
 - b) tutti i curatori fallimentari interessati danno il proprio accordo alle condizioni previste dalla rispettiva legislazione nazionale.**

- 3. Il coordinatore informa il giudice e i curatori fallimentari interessati della sua decisione a norma del paragrafo 2 e dei motivi su cui è basata.**

- 4. Qualunque curatore fallimentare partecipante può impugnare la decisione di cui al paragrafo 1 secondo la procedura stabilita dal diritto dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di coordinamento di gruppo.**

Articolo 42 quinquies 10

Raccomandazioni e piano di coordinamento di gruppo

- 1. Nello svolgimento della procedura d'insolvenza, i curatori fallimentari tengono conto delle raccomandazioni del coordinatore e del contenuto del piano di coordinamento di gruppo di cui all'articolo 42 quinquies 12, paragrafo 1.**
- 2. Un curatore fallimentare non è tenuto a seguire integralmente o parzialmente le raccomandazioni del coordinatore o il piano di coordinamento di gruppo.**

In tal caso, ne comunica i motivi alle persone o agli organismi a cui è tenuto a riferire secondo la legislazione nazionale e al coordinatore.

2.2 Disposizioni generali

Articolo 42 quinquies 11

Il coordinatore

- 1. Il coordinatore del gruppo è una persona abilitata a svolgere la funzione di curatore fallimentare ai sensi della legislazione di uno Stato membro.**
- 2. Il coordinatore del gruppo non deve essere uno dei curatori fallimentari nominati in relazione a una delle società del gruppo e non deve presentare conflitti di interesse rispetto alle società del gruppo, ai loro creditori o ai curatori fallimentari nominati per qualsiasi delle società del gruppo.**

Articolo 42 quinquies 12

Compiti e obblighi del coordinatore

1. Il coordinatore:

- a) **definisce e formula raccomandazioni per la conduzione coordinata della procedura d'insolvenza;**
- b) **propone un piano di coordinamento di gruppo che individua, illustra e raccomanda una serie completa di misure rispondenti a un approccio integrato alla risoluzione delle situazioni di insolvenza delle società del gruppo. In particolare, il piano può contenere proposte concernenti:**
 - i) **le misure da adottare per ripristinare la redditività e la solidità finanziaria del gruppo o di una parte del medesimo;**
 - ii) **la composizione delle controversie infragruppo per quanto riguarda le operazioni infragruppo e le azioni revocatorie;**
 - iii) **gli accordi tra i curatori fallimentari delle società insolventi del gruppo.**

2. Il coordinatore può inoltre:

- a) **essere sentito e partecipare alle procedure aperte nei confronti di una società del gruppo, in particolare presenziando alle assemblee dei creditori;**
- b) **mediare nelle controversie tra due o più curatori fallimentari di società del gruppo;**
- c) **presentare e illustrare il suo piano di coordinamento di gruppo alle persone o agli organismi a cui è tenuto a riferire ai sensi della legislazione nazionale;**

- d) **chiedere ai curatori fallimentari informazioni su qualsiasi società del gruppo laddove tali informazioni servano o possano servire a individuare e formulare strategie e misure per il coordinamento delle procedure; e**
 - e) **chiedere una sospensione delle procedure aperte nei confronti di qualunque società del gruppo per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che tale sospensione sia necessaria per garantire la corretta applicazione del piano e sia a vantaggio dei creditori nell'ambito della procedura per la quale è stata richiesta, oppure chiedere la cessazione di eventuali sospensioni esistenti. Tale richiesta è presentata al giudice che ha aperto la procedura di cui si richiede la sospensione.**
- 3. Il piano di cui al paragrafo 1, lettera b) non deve contenere raccomandazioni riguardo all'eventuale consolidamento della procedura o del patrimonio.**
- 4. I compiti e i diritti del coordinatore definiti dal presente articolo non si estendono ad alcuna società del gruppo che non partecipa alla procedura di coordinamento di gruppo.**
- 5. Il coordinatore adempie ai propri doveri con imparzialità e diligenza.**
- 6. Qualora il coordinatore ritenga che lo svolgimento dei suoi compiti comporti un significativo aumento delle costi rispetto alle stime di cui all'articolo 42 5 quinquies 1, paragrafo 2, lettera d) e, in ogni caso, nell'eventualità di un superamento del 10% dei costi stimati, il coordinatore:**
- a) **informa senza indugio i curatori fallimentari partecipanti e**
 - b) **chiede l'approvazione preventiva del giudice che ha aperto la procedura di coordinamento.**

Articolo 42 quinquies 13

Lingue

1. **Il coordinatore comunica con il curatore fallimentare di una società del gruppo partecipante nella lingua concordata con il curatore fallimentare stesso o, in assenza di un accordo, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea del giudice che ha aperto la procedura in relazione a tale società del gruppo.**
2. **Il coordinatore comunica con il giudice di una società del gruppo partecipante nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea del giudice che ha aperto la procedura in relazione a tale società del gruppo.**

Articolo 42 quinquies 14

Cooperazione tra i curatori fallimentari e il coordinatore

1. **I curatori fallimentari nominati per le società del gruppo e il coordinatore cooperano nella misura in cui tale cooperazione non è incompatibile con le norme applicabili alla (...) procedura in questione.**
2. **In particolare, i curatori fallimentari comunicano al coordinatore ogni informazione utile per l'esercizio delle sue funzioni.**

Articolo 42 quinquies 15

Revoca del coordinatore

Il giudice revoca il coordinatore, di propria iniziativa o su richiesta del curatore fallimentare di una società del gruppo partecipante, nel caso in cui:

- a) **il coordinatore agisca a detrimento dei creditori di una società del gruppo partecipante; o**
- b) **il coordinatore non rispetti gli obblighi incombenti in virtù del presente capo.**

Articolo 42quinqies16
Debitore non spossessato

Nel presente capo le disposizioni applicabili al curatore fallimentare si applicano se del caso al debitore non spossessato.

Articolo 42quinqies17
Spese e ripartizione

- 1. La retribuzione del coordinatore è adeguata, proporzionale alle funzioni svolte e rispecchia spese ragionevoli⁷⁰.**
- 2. Ultimate le sue funzioni il coordinatore stabilisce il resoconto finale delle spese, con la quota a carico di ciascuna società, e lo presenta a ciascun curatore fallimentare partecipante e al giudice che apre la procedura di coordinamento.**
- 3. Salvo obiezioni dei curatori fallimentari⁷¹ entro 30 giorni dalla ricezione del resoconto di cui al paragrafo 2, le spese e le quote a carico di ciascuna società ritengono approvati. Il resoconto è presentato per conferma al giudice che apre la procedura di coordinamento.**
- 4. In caso di obiezioni il giudice che ha aperto la procedura di coordinamento di gruppo decide, su richiesta del coordinatore o di qualsiasi società del gruppo partecipante, in merito alle spese e alla quota a carico di ciascuna società secondo i criteri di cui al paragrafo 1 e tenendo conto della stima dei costi di cui all'articolo 42quinqies8 e, in caso, all'articolo 42quinqies12.**
- 5. Qualunque curatore fallimentare partecipante può impugnare la decisione di cui al paragrafo 4 secondo la procedura stabilita dal diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di coordinamento di gruppo.**

⁷⁰ Un considerando potrebbe precisare che i criteri di cui al paragrafo 1 dovrebbero essere valutati conformemente al diritto nazionale dello Stato membro in cui è stata aperta la procedura di coordinamento di gruppo.

⁷¹ Un considerando potrebbe precisare che, qualora richiesto dal diritto nazionale, il curatore fallimentare dovrebbe ottenere l'approvazione/decisione del giudice o del comitato dei creditori.

(47 bis) è inserito il capo seguente:

"Capo IV *ter*

PROTEZIONE DEI DATI

"Articolo (...) 42 sexies

Protezione dei dati

1. ***(...) Le norme nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE si applicano al trattamento dei dati personali eseguito negli Stati membri ai sensi del presente regolamento, a condizione che non siano interessati i trattamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE.***
2. Al trattamento dei dati personali eseguito dalla Commissione ai sensi del presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 42 septies

Responsabilità degli Stati membri riguardo al trattamento dei dati personali nei registri fallimentari nazionali

1. **Ogni Stato membro comunica alla Commissione il nome della persona fisica o giuridica, dell'autorità pubblica, del servizio o di qualsiasi altro organismo designato dalla legge nazionale ad esercitare le funzioni di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, in vista della sua pubblicazione sul portale europeo della giustizia elettronica.**
2. **Gli Stati membri assicurano l'attuazione delle misure tecniche tese a garantire la sicurezza dei dati personali trattati nei registri fallimentari nazionali di cui all'articolo 20 bis.**

3. **È compito degli Stati membri verificare che il responsabile del trattamento, designato dalla legge nazionale ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 95/46/CE, garantisca il rispetto dei principi della qualità dei dati, in particolare l'esattezza e l'aggiornamento dei dati conservati nei registri fallimentari nazionali.**
4. **Gli Stati membri sono responsabili, ai sensi della direttiva 95/46/CE, della raccolta e della conservazione dei dati nelle banche dati nazionali e delle decisioni prese per rendere tali dati disponibili nel registro interconnesso consultabile attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.**
5. **Nel quadro dell'informativa agli interessati volta a consentire a questi ultimi di esercitare i loro diritti, in particolare il diritto alla cancellazione dei dati, gli Stati membri informano gli interessati del periodo di accessibilità fissato per i dati personali conservati nei registri fallimentari.**

Articolo 42 octies

Responsabilità della Commissione relativamente al trattamento dei dati personali

1. **La Commissione esercita le funzioni di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 45/2001 conformemente alle sue responsabilità definite al presente articolo.**
2. **La Commissione definisce le politiche necessarie e applica le soluzioni tecniche del caso per adempiere alle proprie responsabilità entro i limiti della funzione di responsabile del trattamento.**

3. **La Commissione attua le misure tecniche necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali in transito, in particolare la riservatezza e l'integrità di qualsiasi trasmissione da e verso il portale europeo della giustizia elettronica.**
4. **Gli obblighi della Commissione lasciano impregiudicate le responsabilità degli Stati membri e di altri organismi relativamente al contenuto e al funzionamento delle banche dati nazionali interconnesse da essi gestite.**

Articolo 42 nonies

Obblighi di informazione

Fatte salve le altre informazioni da fornire agli interessati ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 45/2001, la Commissione informa gli interessati, mediante pubblicazione attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, circa il suo ruolo nel trattamento dei dati e gli scopi del trattamento dei dati.

Articolo 42 decies

Conservazione dei dati personali

Per quanto concerne le informazioni provenienti da banche dati nazionali interconnesse, nessun dato personale degli interessati è conservato nel portale europeo della giustizia elettronica. Tutti questi dati sono conservati nelle banche dati nazionali gestite dagli Stati membri o da altri organismi.

Articolo 42 decies

Accesso ai dati personali attraverso il portale europeo della giustizia elettronica

I dati personali conservati nei registri fallimentari nazionali di cui all'articolo 20 bis sono accessibili attraverso il portale europeo della giustizia elettronica fintanto che restano accessibili ai sensi del diritto nazionale."

(48) è inserito un nuovo articolo 44 bis:

"Articolo 44 bis

Informazioni sul diritto fallimentare nazionale e dell'Unione

1. Affinché le informazioni siano accessibili a tutti, gli Stati membri forniscono, nell'ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio⁷², una **breve** descrizione (...) **della legislazione** (...) e delle (...) procedure nazionali **in materia di insolvenza**, in particolare riguardo agli elementi elencati all'articolo 4, paragrafo 2⁷³.
2. Gli Stati membri aggiornano periodicamente dette informazioni.
3. **La Commissione rende pubbliche le informazioni riguardanti il presente regolamento."**

⁷² GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

⁷³ Per aiutare gli Stati membri, la Commissione dovrebbe fornire loro un elenco di quesiti riguardanti le rispettive legislazioni e procedure nazionali in materia di insolvenza.

L'articolo 45 è **soppresso**⁷⁴

(50) sono inseriti i seguenti articoli (...), 45 ter e **45 quater**:

Articolo 45 ter

(...) Interconnessione dei registri

1. **(...) La Commissione adotta** atti di esecuzione (...) **che creano (...) l'interconnessione dei registri fallimentari di cui all'articolo 20 ter. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio**⁷⁵.
2. Nell'adottare o modificare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 (...)⁷⁶.
3. (...)
4. (...)

⁷⁴ I nuovi allegati, adattati al nuovo campo di applicazione del regolamento, saranno aggiunti al presente regolamento. Saranno esaminati in una fase successiva, insieme con i considerando. Secondo la procedura legislativa ordinaria il legislatore delibera sulla base di una proposta della Commissione e non può adottare atti sulla base di una proposta della Commissione alla quale ha aggiunto materie che non figuravano nella proposta stessa.

⁷⁵ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

⁷⁶ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Articolo 45 quater

Elaborazione e successiva modifica dei moduli uniformi

1. **La Commissione adotta atti di esecuzione intesi a elaborare e, se necessario, modificare i moduli di cui all'articolo 20 *sexies*, paragrafo 4, agli articoli 40, 41 e all'articolo 42quinquies⁴, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.**
2. **Nell'adottare o modificare gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011."**

(51) (...) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

"Articolo 46

Clausola di riesame

1. **Entro ... dieci anni dall'entrata in applicazione e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione è corredata, se necessario, di una proposta di modifica del presente regolamento.**
2. **Entro cinque anni dall'entrata in applicazione, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione delle procedure di coordinamento di gruppo. La relazione è corredata, se necessario, di una proposta di modifica del presente regolamento.**

3. Entro il 1° gennaio 2016 dopo l'entrata in vigore, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo uno studio sulle questioni transfrontaliere relative alla responsabilità e all'interdizione degli amministratori.
4. Entro tre anni dall'entrata in applicazione la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo uno studio sulla questione relativa al forum shopping pretestuoso."

(52) (...) ⁷⁷

(53) L'allegato B è soppresso.

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere da... 24 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, fatta eccezione per
 - a) **l'articolo 44 bis relativo alle informazioni sul diritto fallimentare nazionale (...) e dell'Unione**, che si applica a decorrere da ... 12 mesi dall'entrata in vigore;
 - b) **l'articolo 20 bis, paragrafo 1, relativo alla creazione dei registri fallimentari a livello nazionale, che si applica a decorrere da ... 36 mesi dall'entrata in vigore;**
e
 - c) **l'articolo 20 ter relativo all'interconnessione dei registri fallimentari nazionali, che si applica a decorrere da ... 48 mesi dall'entrata in vigore. (...)**

⁷⁷ Il testo dell'articolo 46 *bis* è stato spostato all'articolo 42 *sexies*.

3. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente
